



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

Si comunica a:

Avv. **ANDREA GAUDINO**
PIAZZA G. BOVIO N. 14
80133 NAPOLI
NA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: [REDACTED] - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **ASCOLESE CONSUELO**

Depositata Sentenza Numero: [REDACTED] in data : **29/01/2018**

Parti nel procedimento

Istante Principale

[REDACTED]
Difeso da:
ANDREA GAUDINO

Controparte Principale

H3G SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 551/18
Cron. 1642/18

Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Consuelo Ascolese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] RG promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall' avv. Andrea Gaudino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli
alla piazza G.Bovio n.14

attore

CONTRO

H3G S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Tasso n. 65

convenuta

discussa e riservata per la decisione all'udienza del 12.12.2016 sulle conclusioni
come riportate in atti

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art.132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009. Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

Passando al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.

Parte attrice, infatti, riferisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto con parte convenuta, circostanza riconosciuta da quest'ultima che, in comparsa di costituzione e risposta ha proposto lo storno delle fatture emesse con riconoscimento delle spese legali.

Per tali ragioni, non essendoci contestazione sulle circostanze riferite in atto di citazione, non possono che essere annullate le richieste di pagamento inviate all'attore da parte della convenuta società.

Va riconosciuto anche il risarcimento del danno richiesto.

Ciò posto, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.c. in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 250,00 il danno non patrimoniale subito dall'attore, con conseguente obbligo del risarcimento a carico della convenuta.

Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro 300,00, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] RG, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, dichiarata l'inesistenza di un contratto tra le parti, dispone l'annullamento degli importi richiesti nelle fatture ad esso collegate;
- condanna la H3G S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il danno patito dall'attore liquidato in Euro 250,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro 300,00, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Nocera Inferiore oggi 28.03.2017

Il Giudice di Pace
Avv. Consuelo Ascolese

C. Ascolese

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

NOCCERA INFERIORE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

29 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cristina Di Giacomo